

Roma, 2 febbraio 2011



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

All' AVIA
Assistenti di Volo Italiani Associati
Via Epicarmo 25
00125 Roma

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0001394

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – personale di volo – Fondo Volo – fondo di previdenza complementare – contribuzione in caso di assunzione di lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria.

L'AVIA – Assistenti di Volo Italiani Associati – ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere quale sia l'orientamento di questa Direzione in merito all'applicabilità dell'art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 164/1997, disciplinante le modalità di contribuzione per il finanziamento dei Fondi di previdenza complementare del personale di volo, nell'ipotesi di assunzione di lavoratori collocati in regime di Cassa Integrazione Straordinaria dal vettore aereo o dalla società derivata.

A tal proposito, acquisito il parere delle Direzioni generali delle Politiche Previdenziali, degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione e dell'INPS, si espone quanto segue.

L'art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 164/1997, prevede la possibilità di finanziare il Fondo di previdenza complementare di categoria mediante il versamento da parte del datore di lavoro di una quota del contributo obbligatorio destinato al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

In particolare, tale disposizione interessa i lavoratori iscritti al Fondo in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi alla data del 31 dicembre 1995.

L'art. 1 *bis*, comma 2, D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004) estende ai datori di lavoro che assumono personale dei vettori aerei e delle società da questi derivate che risulti sospeso in Cassa Integrazione Straordinaria o destinatario dell'indennità di mobilità, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4 e dall'art. 25, comma 9, della L. n. 223/1991.

Tali agevolazioni consistono, rispettivamente, nella concessione al datore di lavoro che assume a tempo pieno ed indeterminato, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata concessa al

lavoratore e nell'applicazione, per i primi diciotto mesi, di una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro equiparata a quella prevista per gli apprendisti.

A tal proposito l'INPS, con circ. n. 46/2009, ha fornito le modalità e le istruzioni operative per l'utilizzo di dette agevolazioni nel settore del trasporto aereo per il personale iscritto al Fondo Volo in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 164/1997, il quale ha aderito ai fondi di previdenza complementare.

In particolare, sulla riduzione dell'aliquota contributiva a favore del datore di lavoro, l'Istituto chiarisce che per tali lavoratori, la cui aliquota piena è pari al 37,70% di cui il 12,48% a carico del dipendente, l'importo dei contributi complessivamente dovuti al Fondo volo, in virtù del beneficio concesso ai sensi dell'art. 1 *bis*, L. n. 291/2004, è pari al 22,48 % di cui il 10% a carico del datore di lavoro ed il 12,48% a carico del lavoratore.

In merito è opportuno precisare che tutti gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive previste a favore dei datori di lavoro che assumono il personale dei vettori aerei sospeso in CIGS sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali la quale può intervenire esclusivamente per il finanziamento di forme di previdenza obbligatoria e non per quelle di previdenza complementare.

Pertanto, nel caso di specie, è da escludersi la possibilità di applicare una riduzione del contributo obbligatorio agevolato del 10% ai fini del finanziamento della forma pensionistica complementare.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

FF